



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 - 40121 - BOLOGNA - tel. 051/4215711 - Fax 051/247876.

Ufficio IX - Legale, Contenzioso e Disciplinare

Dirigente responsabile:
Dott.ssa Rosa Aura Severino

Prot. n. 5966

Bologna, 28.09.2005

	Ai	Dirigente scolastico Dell'Istituto "Primo Levi" Via Resistenza, 800 41058 VIGNOLA (MO)
e p.c.	Ai	Dirigenti dei C.S.A. della Regione Emilia Romagna LORO SEDI
e p.c.	All'	Avvocatura Distrettuale dello Stato di BOLOGNA

Oggetto: *Docenti in part-time ed attività di carattere collegiale - Art. 42 comma 3 lettera a) CCNL. - Risposta a quesito.*

Con la nota segnata a margine, codesta istituzione scolastica chiede di conoscere quali siano gli obblighi dei docenti con contratto part-time in ordine alle attività funzionali all'insegnamento, di carattere collegiale, elencate nell'art. 42 comma 3 lettera a) del CCNL del '95, rispetto alle quali viene rivendicata dagli interessati (e da talune OO. SS.) la riduzione in proporzione all'orario di servizio, alla stregua di quelle citate alla lettera b) del medesimo articolo.

Nello specifico, viene chiesto di chiarire se l'espressione riportata dall'art. 7 punto 7 dell'O.M. 22 luglio 1997 n. 446, che regola la materia, sia da

1

riferire esclusivamente agli "obblighi di lavoro" in senso stretto, ovvero anche all'ammontare annuo degli stessi, per complessive quaranta ore.

Atteso l'interesse generale della questione e considerata la frequenza delle richieste di chiarimento, lo scrivente Ufficio rende il richiesto parere inoltrandolo anche ai C.S.A. della regione, affinché provvedano, ove lo ritengano utile, a darne diffusione tra le Istituzioni scolastiche.

Deve premettersi in via generale che la materia è disciplinata, per il personale della scuola, dall'O.M. n. 446/1997, emanata in applicazione alle norme contrattuali del CCNL 04.08.1995 e dalle innovazioni introdotte con le leggi n. 662/96 e n. 140/97, così come integrata dalla successiva O.M. n. 55/98 nonché dal D.lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000.

Nell'impossibilità di poter affrontare i numerosi aspetti dell'intera disciplina del part-time, la risposta al quesito sarà circoscritta alle questioni poste con la nota su richiamata.

Le prestazioni lavorative del docente part-time in esame, rientrano, come sopra detto, nell'area delle attività funzionali all'insegnamento, costituite, a norma del citato art. 42, sia dagli **impegni individuali** inerenti alla funzione docente in senso stretto previsti dai diversi ordini scolastici: quali la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; la correzione degli elaborati; i rapporti individuali con le famiglie (art. 42 comma 2), **sia dalle attività di carattere collegiale** riguardanti tutti i docenti quali: la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, per un totale di 40 ore annue (art. 42 comma 3 lettera a); la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, interclasse o intersezione programmate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; (art. 42 comma 3 lettera b), lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 42 comma 3 lettera c).

In ordine alle attività sopra descritte, occorrerà stabilire quale sia la quantità di debito orario imputabile al docente part-time stante che, per ragioni

e coerenza normativa andranno determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito. Ciò risulta coerente con la ratio della disciplina che presuppone una stretta correlazione tra fronte orario di insegnamento e partecipazione alle attività dei consigli di classe; sicché, ove a titolo esemplificativo l'insegnamento risultasse contrattualmente ridotto del 50%, tale riduzione non potrebbe che comportare un corrispondente dimensionamento dell'impegno orario in seno a detti consigli.

- Per le argomentazioni fin qui dedotte, la regolamentazione degli obblighi di lavoro del docente part-time, in relazione alle attività funzionali all'insegnamento, non può prescindere da una puntuale e razionale **organizzazione del servizio**, in ordine alla quale risulta auspicabile che l'Istituzione scolastica, dopo aver estrinsecato in termini di programmazione annuale il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornisca al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.

Tale soluzione organizzativa, consentirebbe per un verso al docente part-time di partecipare alle attività collegiali valutate dalla Istituzione scolastica di irrinunciabile interesse, ed eviterebbe per l'altro, l'insorgere di possibile contenzioso sulla questione in esame.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Rosa Aura Severino



/rc